



AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani

VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 *“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 *“Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e, in particolare, l'art. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 26;

VISTO il Codice deontologico del farmacista;

VISTO il Regolamento interno e di organizzazione;

VISTO il Regolamento per la concessione di contributi economici e, in particolare, l'art. 6;

VISTA la deliberazione del Comitato Centrale 4 ottobre 2024, n. 86 che ha approvato il presente avviso pubblico;

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria nel bilancio della Federazione;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei revisori;

INDICE

la presente procedura per la concessione di contributi economici per l'anno 2025 a soggetti ed enti diversi dagli Ordini territoriali dei farmacisti.



Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente avviso pubblico definisce i criteri e le modalità cui la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (di seguito, anche solo “Federazione”) deve attenersi per la concessione di contributi economici per l’anno 2025 a soggetti ed enti diversi dagli Ordini territoriali dei farmacisti.
2. Tali contributi sono erogati esclusivamente al fine di promuovere il progresso culturale dei farmacisti.
3. Il presente avviso è emanato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa oltre che dei principi generali di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.

Art. 2

Soggetti destinatari del contributo

1. Possono partecipare alla procedura le persone fisiche e giuridiche, le università, gli enti e le associazioni pubbliche e private che presentino iniziative, manifestazioni e attività, che si svolgano anche al di fuori del territorio nazionale, aventi ad oggetto la promozione e la progressione culturale dei farmacisti.
2. Non possono partecipare alla procedura gli Ordini territoriali dei farmacisti, in quanto soggetti alle diverse disposizioni di cui all’articolo 5 del Regolamento per la concessione di contributi economici della Federazione.

Art. 3

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata dal Legale rappresentante dell’Ente o suo delegato di cui all’articolo 2 in carta semplice e deve essere trasmessa alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani-Via Palestro, 75 – 00185 Roma esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo posta@pec.fofi.it entro e non oltre le ore 23.59 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale della Federazione.
2. La domanda deve essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal Legale rappresentante dell’Ente o suo delegato e deve essere accompagnata dalla copia di un documento d’identità in corso di validità.
3. Quale data e ora di presentazione della domanda farà fede la data e l’ora di trasmissione risultanti dal messaggio di avvenuta consegna della PEC.
4. Non sono considerate valide le domande pervenute oltre il termine, né quelle presentate con modalità diverse da quelle prescritte nel presente articolo.
5. La Federazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi telematici o informatici, che non siano imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o che siano imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.



6. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di contributo hanno valore di autocertificazione. Nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto.

7. Ogni eventuale comunicazione da parte della Federazione verrà trasmessa alla PEC utilizzata per la presentazione della domanda.

Art. 4

Documentazione da allegare alla domanda

1. La domanda di ammissione al contributo di cui all'articolo 3 è presentata, a pena di inammissibilità, unitamente alla seguente documentazione:

- copia conforme all'originale dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto dell'Ente;
- dichiarazione del Legale rappresentante dell'Ente o suo delegato di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- analitica e dettagliata relazione illustrativa delle finalità dell'iniziativa, manifestazione e attività specificando il titolo, il periodo o la data di svolgimento, il luogo di realizzazione, la destinazione del contributo richiesto e il costo complessivo dell'iniziativa/delle iniziative;
- programma delle iniziative e modalità di svolgimento;
- indicazione della gratuità o meno della partecipazione e eventuale quota di partecipazione;
- indicazione della presenza o meno di implicazioni commerciali dell'evento;
- indicazione dei dati personali del responsabile dell'iniziativa con recapito telefonico e indirizzo e-mail;
- copia di eventuali istanze trasmesse ad altri enti pubblici o privati finalizzate all'ottenimento di contributi per le medesime iniziative e/o l'entità di eventuali contributi già assegnati;
- preventivo finanziario (entrate/uscite) dell'iniziativa dal quale risulti il dettaglio analitico delle spese lorde che il richiedente prevede di sostenere e le eventuali entrate da quote di partecipazione e da sponsorizzazioni o altri contributi richiesti o ricevuti da altri enti, nonché ogni altra tipologia di introiti;
- indicazione dei dati necessari per l'erogazione del contributo: denominazione dell'Ente, codice fiscale/partita iva e codice IBAN.

Art. 5

Entità del contributo

1. Il Comitato Centrale della Federazione destina alla finalità di cui al presente avviso la somma complessiva di € 60.000,00 (sessantamila/00).

2. A ciascun soggetto richiedente sarà riconosciuto un solo contributo nell'arco dell'anno 2025, ancorché riferito a più iniziative.

3. Il contributo erogato non potrà in alcun caso superare il costo complessivo (iva inclusa) dell'iniziativa/delle iniziative e sarà erogato solo a seguito della presentazione di specifica rendicontazione.

4. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento della somma stanziata di cui al comma 1.



Art. 6

Requisiti e criteri di valutazione delle domande

1. Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento per la concessione di contributi economici della Federazione, il Comitato Centrale individua i seguenti criteri di valutazione delle domande ritenute ammissibili dagli uffici della Federazione ai sensi dell'articolo 7:

- particolare rilevanza e livello di interesse dell'iniziativa proposta per la Federazione;
- valutazione dei contenuti dell'iniziativa proposta;
- livello di interesse dell'iniziativa per gli iscritti;
- attinenza e coerenza dell'iniziativa con il progresso culturale degli iscritti e con le finalità della Federazione;
- serietà, competenza, moralità, integrità e affidabilità professionale del soggetto destinatario del contributo.

Art. 7

Graduatoria finale

1. Gli Uffici della Federazione esaminano le domande pervenute e provvedono alla verifica della sussistenza di tutti i presupposti di fatto previsti per la tipologia di contributo, effettuando gli opportuni accertamenti o richiedendo documentazione integrativa, ammettendo a finanziamento e fino ad esaurimento del fondo stanziato di cui all'articolo 5.

2. Il Comitato Centrale valuta e approva le domande istruite ai sensi del comma 1 e, in ossequio ai criteri di valutazione definiti all'articolo 6, formula una graduatoria che sarà pubblicata sul sito istituzionale della Federazione nella sezione Amministrazione trasparente (Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici).

3. La pubblicazione della graduatoria sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge per i soggetti interessati.

4. Il Comitato Centrale si riserva la facoltà di non finanziare quelle iniziative che abbiano ad oggetto tematiche controverse o che saranno ritenute di esclusivo carattere pubblicitario o propagandistico di società e/o prodotti sanitari e commerciali o per le quali si configurino situazioni di conflitto di interesse.

Art. 8

Impegni dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari assumono l'impegno di utilizzare il contributo economico esclusivamente per la finalità per la quale è stato concesso.

2. I soggetti beneficiari possono porre in risalto e dare adeguata visibilità al sostegno economico ricevuto anche mediante l'apposizione, sul materiale pubblicitario inerente alla specifica iniziativa, della dicitura "con il contributo di" seguito dal logo istituzionale che verrà fornito dalla Federazione.



Art. 9

Rendicontazione e liquidazione dei contributi

1. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo posta@pec.fofi.it, la richiesta di liquidazione del contributo approvato in carta semplice, unitamente alla seguente documentazione:

- relazione finale sull'iniziativa svolta oggetto di contributo;
- rendicontazione riepilogativa dei costi dell'iniziativa.

2. I documenti di spesa devono essere intestati all'Ente che ha richiesto il contributo nelle forme stabilite dalla normativa di riferimento.

3. La richiesta deve essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal Legale rappresentante dell'Ente o suo delegato e deve essere accompagnata dalla copia di un documento d'identità in corso di validità.

4. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di trasmissione della richiesta di liquidazione di cui al comma 1, gli Uffici della Federazione ne verificano la regolarità e la completezza e provvedono a liquidare l'importo approvato dal Comitato Centrale.

Art. 10

Rideterminazione importo contributo

1. La Federazione provvede alla riduzione dell'importo del contributo approvato dal Comitato Centrale qualora:

- le spese rendicontate ritenute ammissibili non siano sufficienti a consentire l'erogazione dell'intero ammontare del contributo approvato;
- le spese rendicontate siano inferiori rispetto a quelle preventivate.

Art. 11

Decadenza contributo

1. La Federazione provvede alla dichiarazione di decadenza dal contributo approvato dal Comitato Centrale e non si procede alla relativa liquidazione qualora:

- il beneficiario del contributo non realizza l'iniziativa, la manifestazione o l'attività;
- l'iniziativa approvata è stata svolta in maniera tale da pregiudicarne la valenza culturale;
- l'iniziativa, la manifestazione o l'attività riportate nella relazione finale a rendiconto non corrispondano, nelle modalità e nei tempi di svolgimento, alla descrizione effettuata nella domanda;
- siano decorsi i termini di cui all'articolo 9 per la trasmissione della documentazione relativa alla richiesta di liquidazione del contributo;
- per rinuncia del beneficiario al contributo.

Art. 12

Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è la Dr.ssa Maria Rosa Tedesco, Dirigente preposto alla Direzione Affari giuridici e Relazioni istituzionali della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, contattabile ai seguenti recapiti: posta@fofi.it – Tel. 06/4450361.



2. Per eventuali chiarimenti e informazioni i partecipanti potranno inoltrare apposita richiesta al seguente indirizzo PEC: posta@pec.fofi.it.

Art. 13

Pubblicità e trattamento dei dati

1. Il presente avviso e i dati relativi alla concessione dei contributi sono pubblicati sul sito istituzionale della Federazione nella sezione Amministrazione trasparente (Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici) nel rispetto e in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di trasparenza e di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

Art. 14

Controlli e verifiche

1. La Federazione effettua, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, controlli sulla documentazione presentata a corredo della domanda di contributo e, comunque, ogni volta in cui, dai documenti allegati, dalle dichiarazioni prodotte, dalla rappresentazione dei fatti, stati e qualità come riportati dal soggetto beneficiario del contributo, emergano elementi di evidente incertezza, tali da far sorgere fondati dubbi sulla loro veridicità. In caso di non veridicità di fatti o informazioni presenti nella dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio concesso, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

Art. 15

Disposizioni finali

1. Il presente avviso non vincola in alcun modo la Federazione che si riserva la facoltà, in qualunque momento, di modificare, sospendere, annullare, revocare o non dare seguito alla presente procedura ove sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa nei confronti della stessa Federazione.

2. La Federazione è sollevata da ogni responsabilità verso terzi per fatti, atti o omissioni derivanti dall'iniziativa oggetto di concessione del contributo.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa rinvio alla normativa vigente in materia e al Regolamento per la concessione di contributi economici della Federazione.

4. Avverso il presente avviso è proponibile il ricorso, in sede giurisdizionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ovvero, in via amministrativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Roma, 15/10/2024

II DIRETTORE GENERALE
(Guido Carpani)